

teresse, e l'unione di più forze varie d'intensità e di direzione in una forza sola; se la controparte perde per questa azione molteplice il vantaggio che il contratto collettivo le aveva assicurato, cioè il dover lottare contro una sola volontà, un solo interesse, una sola forza, perchè non potrà essa rivalersi di questo danno, ritorcendo l'arma stessa contro gli avversari, togliendo loro il vantaggio che ad essi deriva dal non poter essere convenuti che collettivamente?

E come, poi, una unione potrebbe esser tenuta a lasciare che i suoi membri si regolino ciascuno secondo il proprio interesse individuale, quando si tratti di un eventuale utile da conseguire, e debba invece rispondere per forza collettivamente quando si tratti di una eventuale responsabilità da sostenere?

E, in ultimo, l'articolo della Commissione, così com'è formulato, non contiene forse un'antinomia? I diritti di cui in esso si tratta sono quelli che a ciascun membro derivano dalla qualità di associato: ma, come è possibile chiedere che sia rispettato un diritto che ha radici e vita dalla collettività, ponendosi fuori della collettività stessa?

Queste sono alcune soltanto delle considerazioni che un attento esame del progetto della Commissione suggerisce. Anch'esso avrebbe bisogno d'essere emendato, chiarito, temperato. Potrebbe, ad esempio, riconoscere sia pure il diritto nei membri di agire separatamente, ma nello stesso tempo il diritto nella parte avversaria di convenirli separatamente. Così fa appunto la citata legge della Nuova Zelanda la quale, accanto al riconoscimento degli effetti collettivi dei contratti collettivi, pone queste due norme:

Art. 22, num. 3. — Nessuna disposizione con-